REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. 377 del 26/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: di impegno di spesa senza impegno di spesa

OGGETTO: BANDO FESR 2021-2027 “Efficienza energetica e fonti rinnovabili negli edifici pubblici – contratti di appalto“ Lavori di efficientamento energetico delle sedi amministrative di Salbertrand e Avigliana” - sede di Salbertrand - Autorizzazione al subappalto alla ditta Falegnameria di Carion Donato

CUP: I98H24000040006 - CIG BB8DAF22E6

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall'Area Pianificazione e gestione del territorio dell'Ente (istruttore e responsabile del servizio Alba Meirone).

Premesso che
- il progetto “Lavori di efficientamento energetico delle sedi amministrative di Salbertrand e Avigliana” risulta finanziato al 100% dal FESR 2021-2027 Bando della Regione Piemonte “Efficienza energetica e fonti rinnovabili negli edifici pubblici – contratti di appalto”;
- con decreto del Decreto del Commissario n. 17 del 26/06/2025 si è aderito alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Valle Susa di Bussoleno e si è approvata la Convenzione che disciplina i rapporti tra le parti e che in virtù dell’adesione alla CUC, l’Ente ha la possibilità di utilizzare la piattaforma di approvvigionamento Traspare nonché di poter accedere all’albo fornitori della centrale di committenza.

Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 139 del 06/05/2026 avente ad oggetto “BANDO DELLA REGIONE PIEMONTE - EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI PUBBLICI A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO F.E.S.R. 2021/2027 – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SEDI AMMINISTRATIVE DI SALBERTRAND E AVIGLIANA” - PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE DELLA SEDE DI SALBERTRAND - CUP: I98H24000040006”.

Espletate le procedure di gara attraverso la Centrale Unica di Committenza Unione Montana Val Susa.

Visto il verbale di determinazione n. 58/2026 del 30/06/2026 della CUC Unione Montana Val Susa con il quale si sono aggiudicati definitivamente i “Lavori di efficientamento energetico delle sedi amministrative di Salbertrand e Avigliana - sede di Salbertrand” alla ditta EDILGRIMALDI S.N.C. (P.I. e C.F. 06194810013), con sede in Via Nicola Fabrizi 44, 10143 Torino (TO) per un importo pari ad € 591.063,86, oltre IVA al 22% per € 130.034,05, sommano complessivi € 721.097,91.

Richiamata la propria determinazione n. 265 del 18/08/2026 di presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva dei "Lavori di efficientamento energetico delle sedi amministrative di Salbertrand e Avigliana - sede di Salbertrand" alla ditta EDILGRIMALDI S.N.C. (P.I. e C.F. 06194810013), con sede in Via Nicola Fabrizi 44, 10143 Torino (TO) per un importo pari ad € 591.063,86, oltre IVA al 22% per € 130.034,05, sommano complessivi € 721.097,91.

Visto il contratto sottoscritto tra le parti in data 18/08/2026 Rep.n. 376 ed il verbale di consegna e di inizio dei lavori avvenuta il 20/07/2026 (consegna lavori disposta in pendenza di firma del contratto - art . 17 comma 8 D.Lgs. n. 36/2023 .

Premesso che con nota del 17/11/2026 prot 4690 la ditta EDILGRIMALDI S.N.C. e successiva integrazione prot. 4746 del 20/11/2026 ha presentato richiesta di subappalto e depositato il relativo contratto, per lavori di cui alla categoria prevalente OS6 a favore dell'operatore economico Falegnameria di Carion Donato C.F. CRN DNT 64T01 A859G e P.I. 01593170028 con sede legale in Castelletto Cervo (BI), Via per Gattinara 16, per un importo presunto di € 57.000,00 di cui € 950,00 per oneri della sicurezza, esclusa IVA.

Considerato che con la stessa nota la ditta EDILGRIMALDI S.N.C. ha provveduto ad inoltrare nei termini previsti dall'art 119 del D.Lgs. 36/2023 i seguenti documenti:

1) richiesta dell'impresa appaltatrice di autorizzazione al subappalto a favore dell'operatore economico Falegnameria di Carion Donato C.F. CRN DNT 64T01 A859G e P.I. 01593170028 con sede legale in Castelletto Cervo (BI), Via per Gattinara 16, per un importo presunto di € 57.000,00 di cui € 950,00 per oneri della sicurezza, esclusa IVA.
2) dichiarazione dell'insussistenza di forme di collegamento o controllo ex articolo 2359 del Codice Civile con la ditta affidataria del subappalto;
3) dichiarazione ai sensi dell'art. 119 comma 5 del D.Lgs 36/2023 attestante l'assenza in capo della ditta Falegnameria di Carion Donato dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103;
4) copia del certificato di iscrizione alla CCIAA e copia DURC regolare;
5) Piano Operativo di Sicurezza dell'operatore economico della ditta subappaltatrice;
6) descrizione delle lavorazioni con specificazione delle quantità di lavorazioni e del corrispondente importo ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.Lgs 36/2023.
7) modulo tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010

Verificata la documentazione relativa alla ditta Falegnameria di Carion Donato, proposta come subappaltatrice, riscontrandone la regolarità in rispetto alla normativa vigente e nello specifico:
- regolarità contributiva e previdenziale attestata con DURC - ns. prot. 4690 del 17/11/2026;
- Infocamere - Registro Imprese, da cui non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse - ns.prot. 4823 del 24/11/2026;
- Casellario registro imprese ANAC (annotazioni), da cui risulta verificato il possesso dei requisiti di carattere generale - ns.prot. 4822 del 24/11/2026;
- Regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati - ns.prot. 4754 del 23/11/2026;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato che risulta nullo – ns.prot. 4845 del 25/11/2026;
- Certificato generale del Casellario Giudiziale nei confronti del legale rappresentante in cui risulta esserci iscritta la sentenza di condanna passata in giudicato, resa dal Tribunale di Biella in data 03/01/2013 per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziall e in data 28/04/2014 per reato di cui all'Art. 81 C.P. – ns. prot. 4752 del 23/11/2026;

Considerato che le iscrizioni presenti nel Certificato generale del Casellario Giudiziale, non rientrando tra i reati espressamente elencati quali cause di esclusione automatica di cui all'art. 94, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e attengono alla sfera della regolarità contributiva e fiscale dell'impresa, disciplinata dagli artt. 94, comma 6, e 95, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

Considerato che la norma esclude l'operatore economico unicamente in presenza di violazioni gravi definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e che tale causa di esclusione non opera

qualora l'impresa abbia ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le somme dovute, si è proceduto all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Atteso che il DURC acquisito agli atti risulta regolare e in corso di validità, attestando l'attuale integrale adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali da parte della ditta e il conseguente superamento delle pregresse pendenze sanzionate in sede penale, non sussistono motivi ostativi all'autorizzazione al subappalto.

Ritenuto in conseguenza che non sussistano motivi per negare l'autorizzazione medesima, in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 36/2023;

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;

DETERMINA

- di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, la ditta EDILGRIMALDI S.N.C. a subappaltare le opere di cui alla categoria prevalente OS6 all'operatore economico Falegnameria di Carion Donato C.F. CRN DNT 64T01 A859G e P.I. 01593170028 con sede legale in Castelletto Cervo (BI), Via per Gattinara 16, per un importo presunto di € 57.000,00 di cui € 950,00 per oneri della sicurezza, esclusa IVA;

- di precisare, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. che:
1. il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
2. l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;

- di precisare, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. che:
1. l'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché l' aggiornamento del POS della ditta appaltatrice con i corretti riferimenti del subappaltatore;
2. per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
3. in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, a tenore del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;
4. nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il RUP inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;

- di disporre sin da ora, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 119 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.:

1. che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
2. che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente respo sabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- di disporre sin da ora che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;

- di trasmettere il presente atto all'operatore affidatario, al subappaltatore e al DL per i successivi, eventuali adempimenti di competenza;

- di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie: www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

(Marello Luca)